



Bruxelles, 31.5.2018  
COM(2018) 371 final

2018/0219 (APP)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2018/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è presentata per una Unione a 27 Stati membri, tenuto conto della notifica del Regno Unito della sua intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

Il programma Pericle è un programma in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, istituito dalla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, i cui effetti sono stati estesi agli Stati membri dell'UE che non hanno adottato l'euro come moneta nazionale mediante la decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001. Le successive modifiche di tali atti di base mediante le decisioni del Consiglio 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE, 2006/850/CE, il regolamento (UE) n. 331/2014 e il regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio<sup>1</sup> hanno esteso la durata del programma fino al 31 dicembre 2020.

Nella sua proposta (COM(2018)369), basata sull'articolo 133 TFUE, la Commissione propone di proseguire il programma Pericle nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020.

L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo 133 non si applicano agli Stati membri con deroga.

Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi in tutta l'Unione ed è pertanto opportuno prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta ufficiale. Il ruolo attivo degli Stati membri non partecipanti nell'ambito dell'attuale estensione del programma Pericle 2020 è pertinente e significativo. La Banca nazionale della Croazia, per esempio, ha organizzato un ciclo di conferenze dal titolo "Rete balcanica per la protezione dell'euro", che riunisce esperti dell'Europa sud-orientale per rafforzare la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria in quest'area, nota per la distribuzione e la produzione di euro contraffatti.

La presente proposta dovrebbe estendere il programma Pericle agli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

La legislazione dell'Unione relativa alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale disposizione prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Banca centrale europea, stabiliscano le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tale disposizione è applicabile unicamente agli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 ([GUL 121 del 14.5.2015, pag. 1](#)).

La presente proposta si basa sull'articolo 352 TFUE, che costituisce la base giuridica per estendere l'applicazione del programma Pericle agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell'euro va oltre l'interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri dell'UE. Considerando la circolazione transfrontaliera dell'euro e il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione monetaria dell'euro (produzione e distribuzione), i quadri nazionali di protezione devono essere integrati con un'iniziativa dell'UE al fine di garantire l'omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti.

- **Proporzionalità**

- Il regolamento proposto è necessario, adeguato e appropriato per conseguire l'obiettivo auspicato. Esso propone di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, senza limitare la capacità degli Stati membri di proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. L'azione a livello dell'Unione è motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti<sup>2</sup>. **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è considerato lo strumento giuridico appropriato per definire il quadro di protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Esso si pone in continuità con il regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020").

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

La Commissione ha effettuato una valutazione ex ante (SWD(2018) 281) nell'ambito della preparazione del regolamento (UE) 2018/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo successivo al 2020 (programma "Pericle IV"). Gli elementi di prova raccolti e presentati nell'ambito di tale valutazione ex ante sono direttamente trasferibili alla presente proposta.

I portatori di interessi sono stati consultati sulla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nell'ambito della consultazione pubblica sui fondi dell'UE nel settore della sicurezza.

---

<sup>2</sup> Come affermato nel considerando 13 del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") ([G.U. L 103 del 5.4.2014, pag. 1](#)).

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta di regolamento del Consiglio stabilisce le implicazioni di bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie. Tale scheda finanziaria sulle implicazioni di bilancio è identica, tranne che per la base giuridica, alla scheda finanziaria relativa alla proposta di regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo successivo al 2020 (programma "Pericle IV").

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente

- Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2018/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/... che istituisce il programma "Pericle IV"<sup>4</sup> stabilisce che esso è applicabile negli Stati membri in conformità dei trattati. L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo 133 non si applicano agli Stati membri con deroga.
- (2) Tuttavia, lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma "Pericle IV" dovrebbero essere uniformi in tutta l'Unione. È pertanto opportuno prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'applicazione del regolamento (UE) 2018/... è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti come definiti all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio<sup>5</sup>.

I soggetti di tali Stati membri sono considerati ammissibili ai finanziamenti quando sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/... che istituisce il programma "Pericle IV".

---

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> Cfr. pag. ... della presente *Gazzetta ufficiale*.

<sup>5</sup> [GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.](#)

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*